

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1341 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 e *Lactococcus lactis* DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) e *Lactococcus lactis* DSM 11037 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione ⁽²⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 e *Lactococcus lactis* DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).

- (4) Nei pareri del 5 maggio 2021 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, del 23 giugno 2021 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, del 29 settembre 2021 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, del 10 novembre 2021 ⁽¹¹⁾, del 26 gennaio 2022 ⁽¹²⁾ e del 23 marzo 2022 ⁽¹³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Essa ha inoltre concluso che i preparati non sono irritanti per la pelle e gli occhi, ma dovrebbero essere considerati come potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽¹⁴⁾, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni precedenti.
- (6) La valutazione dei preparati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi.
- (7) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi e della scadenza di un'altra autorizzazione oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, è opportuno abrogare tale regolamento.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lactocaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lactocaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022;20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

*Articolo 2***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è abrogato.

*Articolo 3***Misure transitorie**

I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 specificati nell'allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	--	---	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identifica- zione dell'addi- tivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età mas- sima	Tenore minimo	Tenore mas- simo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	--	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identifica- zione dell'addi- tivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età mas- sima	Tenore minimo	Tenore mas- simo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2102	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786) Identificazione di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	---	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786) — Identificazione di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: - elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	--	---	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2076	<i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 contenente almeno 5 × 10¹¹ CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Levilactobacillus brevis</i> 12835 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
---------	---	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20711	Lactcaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121	Composizione dell'additivo Preparato di Lactcaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 contenente almeno 4 × 10¹¹ CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactcaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121. Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactcaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di Lactcaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con utilizzo di agar MRS (ISO 15214) Identificazione di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	- Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. - Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. - Se impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) deve essere impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati. - Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	---------------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identifica- zione dell'addi- tivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età mas- sima	Tenore minimo	Tenore mas- simo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2081	Lactococcus lactis DSM 11037	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con utilizzo di agar MRS (ISO 15214) Identificazione di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	23.7.2033
--------	------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.